



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 15 Ottobre 2025

VIGILANZA E REVISIONE

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo (e/o del revisore) nelle S.r.l. e l'intervento del Tribunale

di **Fabio Landuzzi**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La determinazione del costo fiscale della partecipazione nella scissione mediante scorporo

di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî**

IMPOSTE SUL REDDITO

Il malaugurato ritorno del "valore normale" nella determinazione del benefit auto

di **Fabio Landuzzi**

IMPOSTE SUL REDDITO

ATECO 2025 e regime forfettario multiattività

di **Fabio Sartori**

PROFESSIONISTI

Al Act e Legge n. 132/2025: cosa cambia per i commercialisti

di **Diego Barberi**


L'obbligo di nomina dell'organo di controllo (e/o del revisore) nelle S.r.l. e l'intervento del Tribunale

di **Fabio Landuzzi**

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**BILANCIO, VIGILANZA
E CONTROLLI**

IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4% anziché € 180 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**
Abbonati ora

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato nel giugno scorso un documento di ricerca in cui affronta in modo sistematico il tema dell'intervento del Tribunale nel procedimento di nomina dell'organo di controllo e/o del revisore di S.r.l., ai sensi dell'art. 2477, comma 5, c.c., quando, pur ricorrendo il superamento dei limiti di cui al comma 2, dello stesso art. 2477, c.c., i soci non vi adempiono. La norma prevede infatti l'intervento rimediabile del Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto, che sia portatore di un interesse, o su segnalazione del conservatore del Registro Imprese. Il documento edito dalla FNC ripercorre numerosi aspetti del procedimento di innesco della nomina giudiziale dell'organo di controllo di S.r.l., come pure tratta dello svolgimento delle attività a cui è chiamato il professionista di nomina giudiziale, attività che non si discostano affatto da quelle ordinariamente prescritte dall'ordinamento per gli organi di controllo e per i revisori di nomina assembleare, fino a concludere con alcuni richiami ai contenuti delle relazioni al bilancio. Rimangono tuttavia irrisolti i problemi strutturali insiti nella disciplina stessa della nomina giudiziale dell'organo di controllo, che il documento pone in evidenza tra le righe, ma che non possono essere risolti alla radice se non mediante un intervento di fonte amministrativa, o forse anche normativa.

L'insacco della nomina giudiziale dell'organo di controllo e/o del revisore contabile

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato nel giugno scorso un documento di ricerca in cui ha affrontato l'annosa questione della nomina dei sindaci nelle S.r.l. mediante l'intervento del Tribunale stante l'assenza, sebbene in presenza dell'obbligo per via del superamento dei limiti di cui al comma 2, art. 2477, c.c., della prescritta decisione dei soci.

Si tratta, per esemplificare, della circostanza tutt'altro che infrequente in cui una S.r.l. per la quale si sono verificate le condizioni di cui all'art. 2477, comma 2, c.c., abbia dapprima ricevuto la comunicazione del conservatore del Registro Imprese competente con cui si evidenzia la irregolarità e si domanda l'attivazione della prescritta azione di rimedio, a cui

tuttavia non venga dato seguito con la nomina dell'organo di controllo e/o del revisore contabile da parte dei soci.

Il comma 5, art. 2477, c.c., prevede che l'intervento del Tribunale avvenga su richiesta di «*qualsiasi soggetto*» che sia quindi portatore di un interesse, come ad esempio potrebbero esserlo i soci di minoranza, gli amministratori o anche i terzi creditori della società, oppure del conservatore del Registro Imprese. È quindi sottolineato come, nel procedimento di innesco della nomina giudiziale dell'organo di controllo/revisore, la posizione del conservatore non sia posta sullo stesso piano di quella di un «*qualsiasi soggetto interessato*», poiché il conservatore è tenuto a “segnalare” l'irregolarità, in una prospettiva di potere-dovere di controllo, e non solamente – come per un comune altro soggetto interessato – a domandare l'intervento giudiziale qualora ritenga che il suo interesse possa essere leso dal mancato adempimento a tale obbligo da parte dei soci della società.

Dal punto di vista pratico, Unioncamere^[1] aveva dato istruzioni alle rispettive Camere di commercio sul fatto di non attivarsi con segnalazioni generalizzate, ad esempio, escludendo così dalle segnalazioni le società in concordato preventivo e quelle per le quali erano in corso accordi di ristrutturazione del debito, suggerendo poi di inviare alle rispettive società una comunicazione di sollecito a rimediare alla irregolarità, prima di provvedere in ultima analisi alla segnalazione al Tribunale.

Le comunicazioni trasmesse dai conservatori alle società di norma contengono un termine, usualmente riferito a quello normativo tipico dei 30 giorni, o talora più esteso a un lasso di tempo maggiore, con la specifica che, in assenza di rimedio, si provvede poi alla segnalazione al Tribunale. La società ha naturalmente facoltà di presentare al conservatore delle memorie a chiarimento della situazione ma, nel caso si reiterasse l'inadempimento senza un giustificato motivo, la conseguenza sarebbe appunto quella della segnalazione al Tribunale. Infine, secondo alcune conservatorie, si avrebbe anche l'innesco delle disposizioni sanzionatorie a carico degli amministratori di cui agli artt. 2630 e 2631, c.c.

Giunti quindi all'atto della segnalazione al Tribunale da parte della conservatoria, di essa è destinatario il Tribunale competente per materia e per territorio; la segnalazione è riferita specificamente alla società che è oggetto dell'inadempimento, deve essere circostanziata circa la sussistenza dei presupposti che giustificano l'istanza di intervento giudiziale e contenere la richiesta di nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale; a quest'ultimo riguardo, nel documento della FNC viene correttamente messo in luce il fatto che, nella segnalazione, sarebbe auspicabile che la conservatoria si esprimesse anche riguardo al modello – sindaco unico o collegio sindacale, con o senza attribuzione della revisione legale – ritenuto più adeguato al caso di specie, alla luce delle informazioni assunte.

Una questione dibattuta è poi quella della delimitazione dell'esatto perimetro di innesco del procedimento di nomina giudiziale; ovvero, ci si chiede se questo debba essere riferito solo ed esclusivamente al caso del superamento dei parametri quantitativi di cui al comma 2, dell'art. 2477, c.c. oppure se si estenda a ogni altra circostanza in cui si inneschi per la S.r.l. l'obbligo di

nomina dell'organo di controllo; quindi, anche al caso della società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, quanto la stessa controlla un'altra società soggetta all'obbligo di revisione legale, o quando la società non deliberi la nomina dell'organo di controllo in caso di cessazione di quello in carica oppure, infine, anche in ragione del nuovo recente obbligo disposto dal comma 857, art. 1, Legge n. 207/2024, per le società che ricevono contributi di "entità significativa" a carico dello Stato. Sul punto, come riporta il documento della FNC, la posizione della giurisprudenza non è univoca.

Da una parte, si cita la posizione del Tribunale di Milano^[2] che ebbe modo di negare l'intervento giudiziale in un caso di dimissioni del sindaco-revisore non sostituito dalla società, sposando la tesi che limiterebbe l'intervento giudiziale al solo caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia divenuta obbligatoria ai sensi del comma 2, art. 2477, c.c., aderendo così a una interpretazione restrittiva e letterale della norma.

Dall'altra parte viene portato il precedente del Tribunale di Torino^[3] il quale, nell'interpretare la norma, le dà una lettura più informata alla *ratio legis* facendo prevalere l'esigenza che si eviti che la società operi «*in assenza di controllo per trascuratezza o per consapevole determinazione dell'assemblea dei soci*», in modo da estendere l'intervento c.d. vicario del Tribunale anche di fuori del solo caso della mancata prima nomina per via del superamento dei parametri quantitativi (comma 2, art. 2477, c.c.).

La nomina da parte del Tribunale

Per quanto concerne il procedimento di nomina da parte del Tribunale, un utile riferimento si trova nelle Linee guida pubblicate dal Tribunale di Milano nel gennaio 2020^[4] il quale lo classifica fra i procedimenti di volontaria giurisdizione nei confronti di una sola parte, che si concludono con la nomina a mezzo decreto motivato emesso in Camera di consiglio^[5].

Nella maggior parte dei casi sinora osservati e di cui dà conto il documento della FNC, i Tribunali si sono orientati per la nomina di un sindaco unico; laddove poi il provvedimento di nomina e la successiva comunicazione alla società non sia esplicito circa l'attribuzione al nominando organo di controllo anche della funzione di revisione legale, si apre l'annosa questione che dovrebbe in verità essere risolta alla luce delle disposizioni statutarie che regolano la società ma che, molto spesso, sono a loro volta desuete o comunque non aggiornate rispetto all'evoluzione normativa. Per cui, nella prassi, si dà di solito prevalenza al testo normativo che, in mancanza di diversa decisione, viene interpretato nel senso di associare alla figura dell'organo di controllo anche l'incarico di revisione legale dei conti della società.

In altri termini, la conclusione a cui giunge anche la FNC è che, in assenza di diversa indicazione nel provvedimento di nomina del Tribunale, allo scopo di assicurare la piena copertura del controllo a cui deve essere sottoposta la società, il sindaco unico di nomina

giudiziale sarà anche il revisore legale della società. Rimane senza dubbio l'auspicio che, al riguardo, già la segnalazione della conservatoria si esprimesse in modo esplicito circa il modello ritenuto più adeguato al caso di specie, e che poi il provvedimento di nomina emesso dal Tribunale disponga in modo chiaro circa l'attribuzione della revisione legale.

Infine, potrebbe accadere che, nelle more della nomina giudiziale, la società si sia attivata per la nomina dell'organo di controllo e/o del revisore, e quindi che i 2 procedimenti vengano a intersecarsi con il rischio di creare confusione; a tale riguardo, il documento della FNC parrebbe dare rilevanza al momento di avvenuta iscrizione al Registro Imprese della decisione di nomina societaria che, se anteriore alla data del provvedimento giudiziale, dovrebbe precludere l'efficacia di quest'ultimo. A tale riguardo, trova consenso anche la tesi più estensiva che darebbe rilievo alla semplice data di nomina, e non solo a quella di iscrizione della stessa, sempre se anteriore alla data del decreto del Tribunale.

L'individuazione dei professionisti "nominabili", le verifiche preliminari e la determinazione del compenso

Per quanto concerne l'individuazione dei professionisti nominabili dal Tribunale, alcuni Ordini professionali hanno raccolto e messo a disposizione dei Tribunali una lista di nominativi che hanno preventivamente dato la propria disponibilità.

Per quanto concerne il compenso dell'incarico, nel documento della FNC si osserva come al riguardo i provvedimenti giudiziali di nomina non si esprimano, lasciando quindi al sindaco-revisore designato l'onere di prendere contatto con la società, sottoporre una proposta e, per la parte di revisione, anche una formale lettera di incarico. Di norma, dovrebbe essere quindi l'assemblea dei soci della società a prendere atto dell'intervenuta nomina giudiziale e a definire in questo verbale i termini economici dell'incarico.

E qui si incontra un primo significativo ostacolo. Se la società e il designato sindaco-revisore non trovano accordo circa il compenso, il professionista potrà prenderne atto di tale fatto, e quindi non accettare l'incarico dando comunicazione della sua decisione motivata al Tribunale stesso. Come giustamente sottolineato nel documento della FNC, per ovviare a questa probabile situazione di stallo, sarebbe auspicabile che il provvedimento di nomina giudiziale già disponesse anche in merito al compenso, o quantomeno alla indicazione dei parametri sulla cui base determinare il compenso spettante al professionista di nomina giudiziale.

Per quanto concerne la comunicazione di nomina, questa avviene a mezzo PEC indirizzata al professionista, e alla società. Il professionista dovrà naturalmente espletare le verifiche circa la sussistenza dei requisiti e l'assenza di fatti ostativi all'assunzione dell'incarico, ai sensi delle disposizioni vigenti, svolgendo tutte le attività di verifica preliminare, ivi incluse quelle prescritte dai Principi di revisione per quanto concerne nello specifico l'incarico di revisione legale, le quali sono specificamente richiamate anche nel documento della FNC.

In questo senso, va quindi sottolineato come la nomina giudiziale non sottragga il professionista dai doveri prescritti dalla disciplina ordinaria circa le attività di verifica preventiva rispetto all'accettazione dell'incarico; solo una volta completate queste verifiche e fatte le opportune valutazioni, il professionista designato dal Tribunale potrà ritenersi nelle condizioni di accettare l'incarico.

L'attività del sindaco-revisore di nomina giudiziale

Le prerogative, i doveri e poteri del sindaco di nomina giudiziale corrispondono a quelli prescritti dall'ordinamento per gli organi di controllo e, allo stesso modo, per quanto concerne l'incarico di revisione legale. Il fatto di provenire da una nomina disposta con provvedimento del Tribunale non produce impatti sui contenuti delle attività a cui il sindaco-revisore è tenuto ai sensi di legge.

Allo stesso modo per quanto concerne le vicende dell'incarico – ovvero: durata, dimissioni, revoca, ecc. – valgono le disposizioni comunemente applicabili.

A questo riguardo, corre l'obbligo di sottolineare la posizione ribadita nel documento della FNC in tema di prorogatio del sindaco-revisore in caso di cessazione per raggiungimento della naturale scadenza dell'incarico, in assenza della nomina da parte dell'assemblea dei soci del nuovo organo di controllo e/o revisore. Si afferma che, trovando applicazione la regola di cui all'ultimo periodo, comma 1, art. 2400, c.c., il sindaco-revisore prosegue le proprie funzioni in regime di prorogatio, il che può determinare situazioni tutt'altro che piacevoli dal punto di vista dell'esperienza professionale e dei profili di potenziale responsabilità.

Diversa è invece la posizione che il documento della FNC ribadisce nel caso di rinuncia all'incarico di sindaco-revisore che si ritiene espletare effetto immediato senza applicazione del regime di prorogatio, neppure per il periodo di 6 mesi disposto per il solo incarico di revisione dall'art. 13, comma 6, D.Lgs. n. 39/2010.

In caso di inerzia degli amministratori e dei soci della società nel decidere della nomina dell'organo di controllo e/o del revisore in sostituzione del dimissionario organo di controllo/revisore, il documento della FNC richiama quanto già indicato dal CNDCEC, ovvero la facoltà del sindaco-revisore, trascorsi 30 giorni senza che consti un'azione da parte degli amministratori, di comunicare al conservatore i fatti affinché si provveda alla iscrizione d'ufficio della cessazione della carica[\[6\]](#).

Le relazioni del sindaco-revisore di nomina giudiziale

Il documento della FNC si conclude con un paragrafo dedicato a fornire una chiosa sui

possibili contenuti della relazione del sindaco di nomina giudiziale, anche quando incaricato della revisione legale.

Si tratta per la verità di un richiamo alla disciplina comune, in modo particolare per quanto concerne l'espressione del giudizio sul bilancio, senza perciò particolari aggiunte o specificazioni in quanto non previste per il caso della nomina giudiziale che, come si è già avuto modo di sottolineare, si connota per la sua parte originaria mentre, per quanto concerne lo svolgimento delle attività del nominato sindaco, con o senza la revisione legale, in nulla di rilevante si differenzia rispetto al caso comune dell'organo di controllo, e revisore, di nomina assembleare.

Viene data particolare enfasi al fatto che, sovente, si potrà trattare del primo bilancio sottoposto a revisione legale, con la conseguenza che talune oggettive limitazioni all'espletamento dell'incarico potranno verificarsi e dover essere opportunamente riferite in sede di relazione di revisione ed espressione del giudizio sul bilancio^[7].

^[1] Nota n. 0028255/U/2019.

^[2] Trib. Milano, 14 gennaio 2021.

^[3] Trib. Torino, 9 dicembre 2019.

^[4] *"Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria"*, Trib. Milano, Sezione Spec. Impr.

^[5] Il documento della FNC riporta un diverso orientamento del Tribunale di Ancona che prevede una udienza collegiale per sentire anche la società.

^[6] Si veda in proposito la circolare MISE n. 3687/C/2016.

^[7] Si veda al riguardo: M. Soldini, *"La revisione contabile dei saldi di apertura e il primo bilancio oggetto di revisione"*, in *La Circolare Tributaria*, n. 14/2024.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La determinazione del costo fiscale della partecipazione nella scissione mediante scorporo

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Convegno di aggiornamento

Riforma fiscale nelle operazioni straordinarie

Scopri di più

L'istituto della **scissione mediante scorporo**, disciplinato dall'[art. 2506.1, c.c.](#), rappresenta una peculiare operazione di riorganizzazione societaria. Essa consiste nell'assegnazione di parte o, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 88/2025, dell'intero patrimonio di una società (**società scissa**) a una o più società beneficiarie (**di nuova costituzione o preesistenti**), a fronte **dell'attribuzione delle relative azioni o quote alla società scissa stessa e non ai suoi soci**.

Dal punto di vista fiscale, la disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'[art. 16, D.Lgs. n. 192/2024](#), che ha integrato l'[art. 173, TUIR](#), con i commi 15-ter e 15-quater. Il regime generale applicabile alle scissioni mediante scorporo è quello della **neutralità fiscale**, che garantisce la continuità dei valori fiscali. Tale regime di neutralità fiscale implica la continuità dei valori fiscali. Di conseguenza, le attività e le passività oggetto della scissione scorporo assumono **in capo alla società beneficiaria il medesimo valore** fiscalmente riconosciuto che **avevano in capo alla società scissa**. Questa continuità vale anche per l'avviamento, qualora fosse stato **iscritto nel bilancio della scissa** in occasione di precedenti operazioni di acquisizione dell'azienda **oggetto di scorporo**.

In coerenza con il principio di neutralità e continuità dei valori fiscali, il D.Lgs. n. 192/2024 stabilisce un **criterio specifico per l'attribuzione del valore fiscale alla partecipazione** detenuta dalla società scissa nella società beneficiaria. La società scissa assume quale valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta un importo pari alla **differenza fra il valore fiscalmente rilevante delle attività e delle passività oggetto di scorporo**. In sostanza, il valore fiscale della partecipazione non è determinato in base al valore economico di mercato (come accadrebbe in un conferimento ordinario che producesse realizzo), ma in base al **valore contabile netto fiscale dei beni trasferiti**. Ad esempio, se la società scissa trasferisce attività con un **valore fiscale riconosciuto di 1.000** e **passività con un valore fiscale riconosciuto di 300**, la partecipazione ricevuta nella beneficiaria avrà un **costo fiscale di 700** (1.000 – 300).

È importante notare che **l'aumento del patrimonio netto** della società beneficiaria neocostituita (o preesistente, in base alla nuova normativa), in conseguenza dello scorporo, è

fiscalmente configurato come una **riserva di capitale**. A tal fine, si applica il **regime fiscale del capitale e delle riserve**, di cui all'[art. 47, comma 5, TUIR](#), il quale prevede che le **somme ricevute dai soci** (la scissa, in questo caso) a titolo di ripartizione di tali riserve non costituiscono utili, ma **riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute**. La scissa, parallelamente, conserva immutata la **composizione fiscale del proprio patrimonio netto**.

La disciplina fiscale, originariamente concepita in stretta aderenza al dato letterale dell'[art. 2506.1, c.c.](#), ante D.Lgs. n. 88/2025, si riferiva primariamente alle **scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione**. Tuttavia, il D.Lgs. n. 88/2025 ha recentemente modificato l'[art. 2506.1, c.c.](#), estendendo esplicitamente l'operazione anche **a favore di una o più società preesistenti**. Nonostante la formulazione del [comma 15-ter dell'art. 173, TUIR](#), faccia un rinvio generale «*alla scissione di cui all'art. 2506.1 del codice civile*», l'Amministrazione finanziaria, con la [risposta a interpello n. 225/E/2025](#), aveva inizialmente sostenuto l'**applicabilità del regime di neutralità solo alle beneficiarie neocostituite**. Tale posizione, emersa prima della modifica civilistica definitiva, è stata **ritenuta formalistica e non condivisibile dalla dottrina**, poiché la scissione è storicamente caratterizzata dal principio di neutralità, **indipendentemente dalla sua forma**. L'interpretazione più corretta e supportata dalla successiva evoluzione civilistica (D.Lgs. n. 88/2025) è che **il regime di neutralità fiscale** di cui all'[art. 173, comma 15-ter, TUIR](#), si applichi a tutte **le scissioni mediante scorporo**, incluse quelle a favore di società preesistenti. Pertanto, il **metodo di calcolo del costo fiscale** della partecipazione per la società scissa (ovvero la determinazione basata sulla differenza tra il valore fiscale delle attività e passività scorporate) dovrebbe logicamente **estendersi a tutte le fattispecie di scorporo** riconosciute dal Codice civile, mantenendo la coerenza del **sistema fiscale con la disciplina civilistica**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il malaugurato ritorno del “valore normale” nella determinazione del benefit auto

di **Fabio Landuzzi**

Convegno di aggiornamento

Rimborsi spese, fringe benefit e auto aziendali

Scopri di più

Ci sono circostanze, in ambito fiscale, che talvolta sembrano essere state per sempre accantonate tra i ricordi di un'epoca trascorsa, e invece, per una malaugurata e non coordinata **serie di fattori normativi** e interpretativi, finiscono col tornare in superficie, con tutti i **dubbi** e le **incertezze** di cui si sarebbe fatto volentieri a meno. Una di queste circostanze consiste proprio nell'applicazione del **criterio del “valore normale”** nella determinazione del **fringe benefit** imponibile quale **reddito di lavoro dipendente** nel caso di **assegnazione dell'autovettura in uso promiscuo** a favore del lavoratore.

Nell'ambito del **reddito di lavoro dipendente**, con riferimento alla **valorizzazione dei benefit in natura**, il **criterio generale** dettato dall'[art. 51, comma 3, primo periodo, TUIR](#), richiama, infatti, le disposizioni relative alla determinazione del **valore normale dei beni e dei servizi** contenute nell'[art. 9, TUIR](#); nel caso dell'assegnazione dell'autovettura per uso promiscuo, aziendale e privato, il criterio del valore viene, tuttavia, disinnescato dal **regime “convenzionale” forfetario**, normato dal [comma 4, lett. a\), dell'art. 51](#). Le ultime modifiche apportate dal [comma 48](#), della Legge di bilancio 2025, al regime fiscale del fringe benefit delle auto assegnate in uso promiscuo, con particolare riferimento alla **complicata combinazione di diversi eventi** collocati nell'asse temporale – data dell'**ordine di acquisto**, data **immatricolazione**, data **contratto di assegnazione** dell'auto, **data di consegna** dell'auto al lavoratore – determinano, in circostanze tutt'altro che infrequenti, la sfortunata circostanza della **inapplicabilità del regime forfetario** e il ritorno al **criterio generale del valore normale**, con tutte le complicazioni del caso.

E questo risultato appare confermato nelle **recenti interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate** in materia (si vedano la [circolare n. 10/E/2025](#) e la [risposta 192/E/2025](#)).

Il **caso più frequente** è, infatti, quello delle autovetture che, immatricolate fino al 2024, sono assegnate e consegnate a un **lavoratore dopo la data del 1° luglio 2025**; assai ricorrente è il caso, ad esempio, delle **ri-assegnazioni delle vetture** ad altri dipendenti, per via della cessazione del rapporto di lavoro con il primo lavoratore, che ne era stato il precedente assegnatario. L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, affermato che in questa circostanza, non potendo trovare applicazione **né il nuovo regime** emendato dalla Legge di bilancio 2025 e poi

dal D.L. n. 19/2025, non può che trovare applicazione il **criterio generale del valore normale**.

La soluzione, seppure corretta sotto il profilo strettamente tecnico in termini di **declinazione della norma** sull'asse temporale, **non è certo soddisfacente** e, soprattutto, contraddice la lunga storia legislativa che ha portato all'introduzione del **criterio forfetario di valorizzazione** del benefit auto.

Non va, infatti, dimenticato che la decisione di quantificare con un **criterio convenzionale** il fringe benefit relativo alla concessione del veicolo in uso promiscuo risale al D.Lgs. n. 314/1997 del 2 settembre, il quale fu emanato in attuazione dell'[art. 3, commi 19 e 134, Legge n. 662/1996](#), che **delegava il Governo** a emanare dei Decreti Legislativi volti a *«armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro e a **semplificare gli adempimenti dei contribuenti** riguardanti la dichiarazione dei redditi»*. Inoltre, nel parere espresso dalla Commissione Parlamentare Consultiva, in materia di Riforma fiscale, si invitava proprio il Governo ad approvare **provvedimenti per la determinazione forfetaria** di tale valore proprio *«in considerazione della **difficoltà di determinare il valore normale** di beni e servizi»*.

E anche l'allora Ministero delle Finanze, nella [circolare n. 326/E/1997](#), aveva avallato questa scelta legislativa perché *«in tal modo, il dipendente e il sostituto d'imposta **conoscono con certezza**, fin dall'inizio dell'anno, quale riferimento assumere per determinare **l'ammontare che deve concorrere a tassazione**»*.

Ora, che nel 2025 il valore normale ritorni a poter rappresentare, nella gestione del già complicato mondo del reddito di lavoro dipendente, per il sostituto d'imposta, per il lavoratore e anche per la stessa Amministrazione finanziaria, una metodologia con cui dover fare i conti nel caso concreto, appare davvero una **circostanza anacronistica**, che necessiterebbe una volta per tutte di un **intervento risolutivo**.

Questa **esigenza di semplificazione**, a beneficio di tutti, per la **stabilità** e la **certezza** della disciplina in questione, appare ancor più lampante quando la questione deve poi essere **risolta nel concreto**; ossia, rispondendo all'interrogativo di quale sia **il criterio** con cui quantificare nei numeri questo fantomatico valore normale. La prassi ne ha coniato diversi nel tempo, ma **nessun metodo può dirsi non opinabile o oggettivo** in senso assoluto.

Uno dei **criteri "suggeriti"** consiste nello **scorporare dal valore del canone di leasing o di noleggio** del veicolo a carico della società, che rappresenta il **valore normale lordo**, il **valore della indennità chilometrica** calcolata secondo le Tabelle ACI **moltiplicata per i chilometri percorsi per motivi aziendali**. A parte la complessità del metodo che impone comunque di adottare una policy di misurazione della percorrenza per motivi aziendali, dal punto di vista aritmetico può accadere che a fronte di un uso aziendale molto intenso del veicolo, la formula dia addirittura **un risultato matematico negativo**, sicché diviene **di fatto inapplicabile**.

Si potrebbe allora ricorrere ai **vecchi metodi forfetari** che usavano quantificare l'uso privato

con il criterio dei **c.d. 2/7**. Si tratta, però, di una forfetizzazione, a giudizio di molti, **troppo grezza**.

In alternativa, dovrebbe istituirsi una sorta di **registro delle percorrenze**, dove poter mappare, sul totale dei **chilometri percorsi** dal dipendente con la vettura, la **proporzione di quelli relativi a motivi di lavoro**; applicando **questa percentuale al valore normale lordo**, si ottiene per differenza il **valore normale riferito all'uso privato**.

Va da sé che ogni metodo, come anticipato, stride in tutta evidenza con quelle esigenze che il Legislatore aveva storicamente individuato che, si rammenta, sono: **«semplificare le disposizioni fiscali»**, rimediare alla oggettiva *«difficoltà di determinare il valore normale dei beni»* e avere **«certezza dell'ammontare che deve concorrere a tassazione»**.

Non resta che augurarsi che, con un intervento normativo tutt'altro che complicato, sia data una volta per tutte una **soluzione tecnica univoca e stabile** che **sottragga all'applicazione del criterio del valore normale** tutti i casi di determinazione del **fringe benefit auto**.

IMPOSTE SUL REDDITO

ATECO 2025 e regime forfettario multiattività

di Fabio Sartori

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e ISA

Scopri di più

Il **regime forfettario**, introdotto dall'[art. 1, commi 54–89, Legge n. 190/2014](#) (c.d. Legge di stabilità 2015) e successivamente oggetto di interventi correttivi e modificativi, rappresenta il **modello di semplificazione fiscale e amministrativa** predisposto dal Legislatore a favore delle **piccole partite IVA**, ossia professionisti e imprenditori minori. Tale regime non preclude l'esercizio contemporaneo di una **pluralità di attività economiche**. Il contribuente che esprime la propria attività in modo differenziale **deve identificare i codici ATECO corrispondenti alle diverse funzioni esercitate**, comunicandole all'Amministrazione finanziaria e specificando, con precisione, quale di esse riveste carattere prevalente rispetto a quelle **secondarie o accessorie**. La comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate deve essere inoltrata al **momento dell'apertura della partita IVA**, se la pluralità di attività è prevista sin dall'inizio, oppure entro i canonici **30 giorni dall'avvio effettivo della nuova attività**, nel caso in cui l'ampliamento intervenga in un momento successivo. Nel caso in cui il contribuente sia **tenuto all'iscrizione presso la Camera di Commercio**, nel caso di attività di impresa commerciale o artigianale, la variazione deve essere notificata anche al **Registro Imprese con pratica ComUnica**.

Il set up a multiattività del forfettario pone **diversi quesiti** in merito al corretto trattamento dei **coefficienti di redditività** prescelti. Questi ultimi, infatti, variano in funzione del **settore di appartenenza**: ad esempio, si applica il **78%** per le **attività professionali**, mentre per il **commercio all'ingrosso** l'aliquota forfettaria decresce al **40%**, riconoscendo una maggior intensità di costi produttivi e commerciali. Le varie aliquote differenziali sono dettagliate dall'[Allegato 4, Legge n. 190/2014](#).

Pur applicando diverse attività economiche, la permanenza nel **regime forfettario è consentita a condizione che il totale dei ricavi e compensi** non superi il limite complessivo di **85.000 euro annui**. La verifica va effettuata non considerando il codice ATECO prevalente, ma in maniera aggregata, sintetizzando i **proventi di tutte le attività esercitate**. A tal fine, si ricordano le specifiche regole di ingaggio del forfettario secondo cui:

- fino a **85.000 euro**, il contribuente mantiene il regime agevolato;
- tra **85.000 e 100.000 euro**, il regime si applica ancora per l'anno in corso, ma si **decade dall'anno successivo**;

- oltre **100.000 euro**, opera la decadenza **immediata dal regime forfettario**.

Ai fini dichiarativi, la gestione di più attività si riflette direttamente nella **compilazione del quadro LM** del modello Redditi Persone Fisiche, dedicato al regime forfettario. In particolare, quando le attività esercitate appartengono a settori contraddistinti dallo **stesso coefficiente di redditività**, i ricavi o compensi confluiscono unitariamente nel **medesimo rigo con coefficiente omogeneo**. È il caso, ad esempio, di chi svolge contemporaneamente **un'attività di consulenza tecnica e una di consulenza sanitaria**, entrambe assoggettate al coefficiente del 78% ma contraddistinte **da ATECO distinti**. Diversamente, qualora le attività rientrino in comparti con **coefficienti differenti**, il contribuente deve procedere alla loro separata indicazione, compilando **righi con coefficienti distinti del quadro LM**. Si pensi all'ipotesi di un **consulente assicurativo**, che forfetizza al 78% i propri imponibili, che svolga anche un'attività agricola soggetta al **coefficiente del 40%**. In questa ipotesi, i compensi afferenti a classi ATECO a coefficiente disomogeneo devono essere **imputati separatamente e assoggettati ciascuno alla percentuale specifica**, così da determinare correttamente il reddito imponibile complessivo.

Con l'anno d'imposta 2025, al quadro descritto si aggiungono **nuove complessità**. Da quest'anno, infatti, è divenuta operativa la **nuova classificazione** delle attività economiche **ATECO 2025**, in sostituzione della **precedente versione ATECO 2007**. Come previsto dalle istruzioni ministeriali, in sede di dichiarazione dei redditi, i nuovi codici ATECO prevalenti devono essere **indicati nell'apposito campo** previsto dal modello dichiarativo che, per i contribuenti che applicano il regime forfettario, è identificato nella **colonna 4 del rigo LM21** del modello Redditi Persone Fisiche. Al fine di garantire continuità applicativa, il Legislatore ha introdotto una **disciplina transitoria**: sino all'adozione dei nuovi coefficienti di redditività, coerenti con la classificazione ATECO 2025, **restano validi i parametri precedenti**. Pertanto, nell'attuale fase di passaggio, i contribuenti sono tenuti ad aggiornare il proprio codice attività secondo la nuova nomenclatura ATECO 2025, ma la **determinazione del reddito imponibile** in regime forfettario continuerà a seguire le **regole collegate alla classificazione 2007**, almeno fino a quando non saranno ufficialmente **approvati i nuovi valori**.

La corretta individuazione dei codici ATECO non produce effetti esclusivamente sul piano fiscale, ma incide in modo significativo anche sotto il profilo previdenziale. Infatti, in funzione della natura delle attività esercitate, il contribuente può essere **obbligato all'iscrizione a differenti Gestioni previdenziali**.

In particolare:

- nei casi in cui l'attività **rientri in ambiti regolamentati** (ad esempio, avvocati, ingegneri, medici), l'iscrizione è prevista presso la **Cassa previdenziale di categoria**, secondo le regole proprie di ciascun ente. Se, invece, l'attività **professionale di carattere intellettuale** non è organizzata in ordini o albi, i contributi sono dovuti alla **Gestione separata INPS**, con applicazione dell'aliquota vigente sul reddito imponibile determinato in regime forfettario;
- per le attività di **commercio o artigianato**, è invece obbligatoria l'iscrizione alla

Gestione commercianti o artigiani INPS, con versamento di **contributi fissi annuali**, integrati da una quota percentuale calcolata sul reddito forfettario **eccedente il minimale**.

Ne deriva che un contribuente che eserciti **attività miste** (ad esempio, attività professionale assoggettata alla Gestione separata unitamente ad attività commerciale) potrà essere chiamato a **versare contributi a più casse previdenziali contemporaneamente**. Questa plurima contribuzione comporta **riflessi operativi rilevanti**:

- maggiore onerosità **complessiva degli adempimenti previdenziali**;
- necessità di coordinare i versamenti e la **gestione dei minimali e massimali contributivi**;
- **rilevanza ai fini pensionistici**, in quanto i contributi accreditati confluiscono in gestioni diverse e potranno essere successivamente oggetto di ricongiunzione, cumulo o totalizzazione a seconda dei casi.

È quindi fondamentale che il **contribuente**, al momento della scelta dei codici ATECO, valuti non solo la corretta qualificazione fiscale dell'attività, ma anche **i riflessi previdenziali derivanti dall'iscrizione alle differenti gestioni**, al fine di evitare omissioni contributive e ottimizzare la propria posizione assicurativa complessiva.

In sintesi, il regime forfettario **non preclude la diversificazione delle attività**, ma impone attenzione ai limiti di ricavi e alle corrette modalità di compilazione della dichiarazione. La combinazione di norme sulle imposte dirette e **disposizioni IVA richiede un approccio accurato**, affinché la pluralità di attività diventi un'opportunità e non un fattore di rischio per la permanenza nel **regime agevolato**.

AI Act e Legge n. 132/2025: cosa cambia per i commercialisti

di **Diego Barberi**

L'Italia si conferma essere uno dei Paesi europei più attenti e proattivi nel **campo dell'intelligenza artificiale**. Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la **Legge n. 132/2025**, rendendo il nostro Paese il primo Stato membro dell'Unione Europea ad adottare una normativa nazionale organica sull'intelligenza artificiale. Questa Legge si affianca al Regolamento europeo "AI Act" (Regolamento (UE) 2024/1689), creando un quadro normativo che aziende e studi professionali devono comprendere e applicare. **Il messaggio è cristallino: l'AI è permessa, anzi incoraggiata, ma con regole precise che tutelano il primato del giudizio professionale umano.**

Per gli studi professionali, il **cambiamento** non è più un'opzione da valutare, ma una **realtà da gestire**. Ma ridurre questa rivoluzione normativa a una mera questione di compliance sarebbe un errore strategico. Si tratta piuttosto di un'opportunità per ripensare la professione, **elevando il valore della consulenza** e liberando tempo dalle attività ripetitive.

Il doppio binario normativo: Europa e Italia procedono insieme

Dal 1° agosto 2024, il Regolamento (UE) 2024/1689 ("AI Act") è formalmente entrato in vigore, rappresentando la prima normativa organica mondiale sull'intelligenza artificiale. Sebbene non manchino critiche al regolamento, soprattutto per il rischio di **oneri eccessivi e per alcune incertezze normative**, la finalità dichiarata dell'AI Act è quella di guidare l'innovazione tecnologica entro un quadro etico e di sicurezza giuridica. **L'AI Act adotta un approccio basato sul rischio**, classificando i sistemi di AI in 4 categorie con **obblighi proporzionati**. La sua applicazione è graduale: il divieto alle pratiche inaccettabili è già operativo **dal 2 febbraio 2025**, gli **obblighi per i modelli di AI generativa** si applicano dal **2 agosto 2025**, mentre i **requisiti completi per i sistemi ad alto rischio** entreranno in vigore il **2 agosto 2026**.

L'approccio italiano punta, invece, su **specificità settoriali**. La Legge n. 132/2025 non duplica l'AI Act, ma lo integra, disciplinando ambiti lasciati alla competenza nazionale: **professioni intellettuali, sanità, lavoro, Pubblica amministrazione e Giustizia**. **L'art. 13, Legge n. 132/2025, è la norma cardine per tutti i professionisti**, compresi i commercialisti. Stabilisce che l'utilizzo di sistemi di AI nelle professioni intellettuali è finalizzato al **solo esercizio delle attività strumentali e di supporto**, con prevalenza del **lavoro intellettuale oggetto della prestazione**.

La filosofia che permea l'intera normativa è quella di una "dimensione antropocentrica" dell'AI.

Non è una dichiarazione d'intenti, ma un precetto con dirette conseguenze giuridiche. L'autonomia e il potere decisionale dell'essere umano devono essere **sempre preservati**, specialmente nei contesti dove le decisioni algoritmiche possono avere un **impatto significativo sui diritti delle persone**. La governance italiana vede 2 autorità principali: **l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)**, responsabile della vigilanza, e **l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)**, che promuove l'innovazione e gestisce le certificazioni.

La piramide del rischio: comprendere dove si colloca il proprio studio

L'AI Act classifica i sistemi in **4 livelli di rischio**. Al vertice, i sistemi a **rischio inaccettabile** (manipolazione subliminale, social scoring) sono vietati. I sistemi ad alto rischio, come quelli per la valutazione del merito creditizio o per decisioni che influenzano l'accesso a **servizi pubblici essenziali**, sono soggetti a requisiti stringenti: **conformity assessment, documentazione tecnica, logging automatico, supervisione umana**. Qui si colloca una questione cruciale: alcuni software avanzati per contabilità e adempimenti fiscali potrebbero rientrare in questa categoria, poiché **gli adempimenti fiscali rappresentano un'interazione obbligatoria con l'Agenzia delle Entrate**.

I sistemi a rischio limitato (chatbot, assistenti virtuali) richiedono principalmente trasparenza: l'utente deve sapere di interagire con un sistema automatizzato. **La maggior parte degli strumenti utilizzati quotidianamente negli studi – software di contabilità con machine learning, OCR per fatture, algoritmi di riconciliazione, strumenti di analisi bilanci – ricade nel rischio minimo**, senza obblighi specifici oltre al GDPR. La distinzione cruciale non è tecnologica ma funzionale: **il contesto d'uso determina il livello di rischio, non la tecnologia in sé**.

L'art. 13: il punto di riferimento della normativa per i professionisti

L'[art. 13, Legge n. 132/2025](#), stabilisce un principio non negoziabile: **l'AI, nelle professioni intellettuali, è finalizzata al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale**. L'AI può essere utilizzata **solo per attività "strumentali" e di "supporto"**. Strumentale significa accessorio, preparatorio – mai principale. L'AI può preparare, non decidere; **può facilitare, non concludere; può suggerire, non determinare**.

Il lavoro intellettuale del professionista deve **rimanere "prevalente"**. Prevalente non significa semplicemente presente, ma dominante qualitativamente. Quando un cliente paga per una consulenza fiscale, sta pagando per il giudizio, l'esperienza e la competenza del commercialista, non per l'output di un algoritmo. Anche se l'AI automatizza il 90% delle attività operative, quel 10% di **giudizio professionale** umano deve rappresentare **l'elemento fondamentale della prestazione**. **La responsabilità professionale rimane interamente in capo al professionista**, introducendo **nuovi doveri di supervisione, verifica e controllo**.

Il **comma 2** introduce l'obbligo di trasparenza: **le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati devono essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo**. Non basta una clausola generica nella lettera d'incarico. Il cliente deve capire concretamente quali sistemi AI vengono usati, per quali attività, con quale **grado di automazione** e con quali **garanzie di supervisione umana**.

Questo nuovo obbligo impone ai commercialisti un salto di qualità fondamentale. Non è più sufficiente "usare" uno strumento software, ma diventa indispensabile comprenderne a **fondo il funzionamento, i limiti e l'impatto sul risultato finale della prestazione**. Il professionista deve essere in grado di spiegare, ad esempio, quali parti del proprio lavoro sono state assistite dall'IA e quali sono invece il frutto esclusivo del proprio giudizio professionale. Questa capacità di distinguere, documentare e comunicare diventa elemento costitutivo della **diligenza professionale**.

Dalla teoria alla pratica: l'AI negli studi professionali

Nella contabilità ordinaria, i moderni software permettono **l'importazione automatica dei dati bancari, la classificazione delle movimentazioni**, l'abbinamento fatture-pagamenti. I sistemi di machine learning raggiungono precisioni fino al 90% per operazioni ricorrenti. **Ma l'AI può proporre, il professionista deve validare.** Un sistema configurato per registrare automaticamente **senza supervisione viola il principio di prevalenza del lavoro intellettuale**.

Per le **fatture elettroniche**, i dati vengono letti dall'XML, l'AI categorizza, verifica la coerenza IVA, segnala anomalie. Il risparmio di tempo è sostanziale, ma il controllo finale resta umano. **Emerge, qui, un paradosso apparente dell'automazione che merita particolare attenzione.** Il tempo risparmiato nella produzione di elaborati deve essere necessariamente reinvestito in un'attività giuridicamente cruciale: **la verifica**. Se uno studio utilizza un **software per classificare automaticamente i costi**, non può semplicemente accettare il risultato. Deve implementare **procedure di campionamento**, audit e validazione, concentrandosi in particolare sulle **transazioni anomale o ad alto rischio**.

Questo determina un cambiamento fondamentale nella natura del lavoro professionale: il professionista e i suoi collaboratori si trasformano da "produttori" di contabilità a "supervisori e validatori" di un processo automatizzato. Si tratta di una transizione che richiede nuove competenze, non solo tecniche, ma anche di **pensiero sistemico e di controllo della qualità**.

Nell'elaborazione dei bilanci, l'AI può riclassificare secondo **schemi standard**, generare bozze della Nota integrativa, calcolare indici, **confrontare dati storici**. Ma le valutazioni di sostanza restano umane: la stima di fondi svalutazione, la valutazione delle rimanenze, **il going concern assessment** richiedono giudizio professionale. Per le dichiarazioni fiscali, i software compilano i moduli, calcolano imposte, identificano deduzioni, verificano coerenze. **Il confine da non superare è la scelta.**

Responsabilità professionali: quando l'AI amplifica il rischio

Il professionista risponde sempre e comunque dell'output finale, indipendentemente dal grado di automazione impiegato. L'adozione di **sistemi di IA non è un elemento che mitiga il rischio**, anzi, può in alcuni casi amplificarlo drammaticamente. Un errore sistemico in un algoritmo può essere replicato su vasta scala e in tempi rapidissimi, potenzialmente **danneggiando più clienti contemporaneamente**. Questo eleva in modo esponenziale le conseguenze di un singolo malfunzionamento. Un errore nella logica di calcolo di un software fiscale potrebbe **generare dichiarazioni errate per centinaia di clienti prima che il problema venga individuato**.

Il tradizionale dovere di diligenza professionale si espande in modo significativo. Non si tratta più solo di applicare correttamente le proprie conoscenze tecniche, **ma anche di saper scegliere strumenti di IA adeguati e affidabili, comprenderne i limiti intrinseci e implementare un processo robusto e documentato per la verifica dei loro risultati.** Affidarsi ciecamente a un output algoritmico senza un adeguato controllo umano rischia di generare situazioni di **negligenza professionale**.

Sono molteplici gli scenari che possono portare a responsabilità professionali nell'impiego di strumenti di AI. Dalla **responsabilità civile per eventuali danni subiti dal cliente** a causa di errori commessi durante l'esecuzione dell'incarico, alla **responsabilità in ambito amministrativo** nei confronti delle autorità fiscali, ad esempio per l'apposizione di visto infedele, o ancora a livello deontologico con conseguenze che possono arrivare fino alla sospensione, e nei casi più gravi anche a **responsabilità di tipo penale per false dichiarazioni o concorso in evasione**.

I fornitori di software basati su AI sono particolarmente attenti a escludere **qualsiasi forma di responsabilità tramite appositi disclaimer**, limitandosi a fornire i prodotti *"as is"*. Di conseguenza, la catena di responsabilità si interrompe **sempre all'utilizzatore di quei software**, quindi il professionista, che rimane l'unico soggetto chiamato a **rispondere degli effetti prodotti dall'utilizzo di tali strumenti**.

Alla luce di questi rischi, bisogna fare particolare attenzione anche alla **propria polizza di responsabilità civile professionale (RC)**. Molte polizze tradizionali, infatti, **non contemplano esplicitamente tali rischi**. Se per l'utilizzo di alcuni strumenti, come la firma elettronica avanzata, è espressamente previsto per Legge la stipula di una copertura assicurativa a tutela del rischio, diventa **difficile pensare che una tecnologia decisamente più potente e pervasiva in tutti i processi di studio**, come l'Intelligenza artificiale, non debba essere **oggetto di specifica copertura**.

Ridefinire lo standard professionale e il compenso

La crescente disponibilità di strumenti di IA è destinata a innalzare l'asticella dello standard di diligenza professionale. In un futuro prossimo, la mancata adozione di tecnologie di IA consolidate per attività come l'analisi di grandi moli di dati o l'individuazione di anomalie indicative di frodi potrebbe essere considerata una condotta al di sotto dello standard di cura atteso da un professionista diligente. L'AI non sarà più un'opzione, ma uno strumento la cui padronanza sarà parte integrante della competenza professionale richiesta.

La formazione sarà uno degli elementi fondamentali per acquisire le competenze necessarie per gestire questa transizione. Non sarà più solo una scelta del singolo professionista, ma diventa un obbligo. L'[art. 24, comma 2, lett. f\), Legge n. 132/2025](#), tratta nello specifico questo tema: i Consigli nazionali degli Ordini dovranno prevedere un **monte ore minimo di formazione obbligatoria dedicata all'uso delle tecnologie digitali**, AI inclusa. Lo scopo è duplice: garantire un **uso consapevole degli strumenti AI** da parte dei professionisti e **prevenire i rischi dovuti a una scarsa comprensione** dei sistemi adottati.

Non si tratta di formazione tecnica fine a sé stessa. I commercialisti dovranno acquisire **competenze su funzionamento di base dei sistemi AI** e loro limitazioni, principi dell'AI Act e della Legge n. 132/2025, obblighi di supervisione e documentazione, **riconoscimento di output errati**, gestione dei dati personali con AI, etica professionale.

Lo stesso art. 24 riconosce esplicitamente che l'uso dell'IA comporta nuove responsabilità e rischi per il professionista. Per questo, prevede la possibilità di un "equo compenso" che possa essere modulato per tenere conto di queste nuove sfide. I professionisti non dovrebbero considerare l'IA solo come uno strumento per ridurre i costi. È necessario rivalutare le **strutture tariffarie per riflettere le nuove responsabilità di supervisione**, gli investimenti in tecnologia e formazione e l'aumentata esposizione al rischio che l'adozione di questi sistemi comporta. **La clausola sull'"equo compenso" fornisce una solida base giuridica per questo riposizionamento strategico degli onorari.**

Best practices: un approccio strutturato alla compliance

Implementare l'AI in modo conforme richiede un approccio sistematico. **Primo, l'inventario dei sistemi AI utilizzati:** documentare per ciascuno funzionalità, dati trattati, classificazione del rischio, presenza di Data Processing Agreement, misure di supervisione. **Secondo, la due diligence sui fornitori:** verificare localizzazione dati, conformità GDPR, certificazioni sicurezza, documentazione tecnica, limitazioni note. Preferire fornitori europei o con chiari meccanismi di **trasferimento dati conformi**.

Terzo, politiche interne chiare e trasparenza verso i clienti. Adottare una AI Policy che definisca strumenti approvati, obblighi di supervisione, procedure di documentazione, formazione obbligatoria. Aggiornare le **lettere di incarico specificando quali strumenti AI vengono usati**, per quali attività, come sono protetti i dati, chi rimane responsabile. **Quarto,**

implementare procedure di supervisione proporzionate al rischio: revisione completa per attività ad alto impatto, **verifica a campione per attività a medio impatto**, controlli per eccezione con audit periodici per attività a basso impatto.

L'approccio consigliato è incrementale: iniziare con progetti pilota su casi d'uso a basso rischio, testare accuratezza, documentare esperienze, formare il team progressivamente. **L'AI è un amplificatore: amplifica l'efficienza, ma amplifica anche gli errori se non governata.**

Opportunità oltre la compliance

Ad ogni innovazione tecnologica ci si ripete sempre, quasi come un mantra, che l'automazione delle attività ripetitive libera tempo per attività consulenziali ad alto valore. In questo contesto, però, spesso si cela un paradosso: **l'AI, nella professione contabile, libera tempo per compiti a più alto valore, ma solo se si possiede già il senso critico per svolgerli.** Se perdiamo la nostra capacità critica e acume professionale, perché ci siamo affidati troppo agli algoritmi, **il tempo liberato diventa vuoto.** L'AI non livella il campo di gioco: **premia chi ha già competenze solide e penalizza chi cerca scorciatoie.** Il rischio del *"deskilling"* – diventare monitor passivi di processi automatizzati, perdendo **l'acume professionale e le facoltà critiche** – è reale quanto i benefici.

E qui sta il secondo grande paradosso: mentre **l'AI si trasforma rapidamente in commodity** (tutti gli studi avranno presto accesso agli stessi strumenti, agli stessi prezzi), il vantaggio competitivo tornerà **paradossalmente a ciò che l'AI non può replicare.** Non la velocità di elaborazione, ma la profondità della relazione con il cliente. Non la conformità tecnica alle regole, ma la **capacità di percepire quando qualcosa è formalmente corretto, ma sostanzialmente insensato.** Non l'automazione perfetta, ma la saggezza di sapere quando spegnere l'automazione e tornare al giudizio umano. La professione del futuro si giocherà sulla capacità di essere "garanti della sostanza" in un mare di dati processati alla perfezione.

La cornice normativa dell'AI Act e della Legge n. 132/2025, vista in questa prospettiva, non è burocrazia ma architettura esistenziale della professione. Obbligandoci a mantenere la "prevalenza del lavoro intellettuale", il Legislatore ci protegge dal **rischio di deskilling.** Imponendoci trasparenza, ci costringe a rimanere consapevoli di cosa facciamo e perché. Richiedendo **formazione continua**, ci viene richiesto che il nostro acume professionale rimanga allenato. Non è un freno all'innovazione, ma una **bussola per navigarla senza perdere l'orientamento.** Il commercialista del futuro non sarà quello con l'AI più potente, ma quello che avrà imparato l'arte più difficile: sapere quando accenderla e quando spegnerla, quando delegare e quando decidere, quando automatizzare e quando insistere sul tocco insostituibile del giudizio umano. **L'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana non sono in competizione** – sono in tensione creativa. E da questa tensione **nascerà l'eccellenza professionale dei prossimi anni.**



ec Euroconference
Centro Studi Tributari

ts TeamSystem

**AI e LEGGE 132/25:
cosa cambia davvero per gli Studi professionali**

In diretta web il 6 novembre - Scopri di più >

